

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2023, n. 0130/Pres.

Regolamento attuativo dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle Parrocchie, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali.

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Beneficiari
Art. 4	Beneficiari privati: Pro loco, Parrocchie, Fondazioni e Associazioni senza fine di lucro
Art. 5	Beneficiari enti pubblici: Comuni
Art. 6	Interventi finanziabili
Art. 7	Presentazione delle domande
Art. 8	Spese ammissibili
Art. 9	Istruttoria delle domande
Art.10	Criteri di valutazione
Art. 11	Formazione della graduatoria
Art. 12	Importo del contributo e divieto di contribuzione
Art. 13	Condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi a favore degli enti privati
Art. 14	Condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi a favore dei Comuni
Art. 15	Varianti al progetto
Art. 16	Cumulabilità degli incentivi
Art. 17	Ispezioni e controlli
Art. 18	Obblighi dei beneficiari
Art. 19	Revoca dei contributi
Art. 20	Rinvii
Art. 21	Abrogazioni
Art. 22	Norma transitoria
Art. 23	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), il presente regolamento individua la tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri per la formazione della graduatoria, le modalità di determinazione dell'importo di contributo spettante, i limiti di accesso al finanziamento, l'ammontare massimo di spesa ammissibile ai fini della determinazione, della concessione e dell'erogazione dei contributi per interventi manutentivi aventi ad oggetto:

- a) immobili ed impianti pubblici destinati a sede delle Pro Loco, delle Parrocchie, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro;
- b) immobili ed impianti pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali.

2. Gli immobili e gli impianti di cui al comma 1 devono essere ubicati sul territorio regionale.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano:

- a) sagre, feste locali e fiere tradizionali: gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e alla somministrazione dei prodotti tipici del territorio nonché ad attività di intrattenimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7/2019;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: gli interventi previsti e definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico edilizia);
- c) interventi di adeguamento alle normative vigenti: gli interventi volti a conformare gli immobili o gli impianti alla normativa vigente, con riferimento ad esigenze di sicurezza, strutturale o impiantistica, o di acustica e di risparmio energetico;
- d) immobili: gli edifici e le aree destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali o edifici pubblici destinati a sede dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio della Regione;
- e) impianti: impianti tecnologici ubicati o da ubicare negli immobili destinati a sede delle Pro Loco, Parrocchie, Associazioni o Fondazioni o gli impianti ubicati o da ubicare negli immobili destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali;
- f) disponibilità degli immobili o degli impianti su cui eseguire gli interventi: la presenza di titolo adeguato all'esecuzione dell'intervento di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sin dalla sottoscrizione della domanda;
- g) sede del beneficiario: luogo ove il richiedente il beneficio ha la sede legale o locale;

- h) popolazione residente: la popolazione determinata in base ai dati I.S.T.A.T. pubblicati sul sito istituzionale e riferiti al bilancio demografico al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Il contributo è concesso alle condizioni stabilite dal presente regolamento:
- a) alle Pro Loco, alle Parrocchie, alle Fondazioni o alle Associazioni senza fine di lucro aventi sede nei Comuni della Regione con popolazione fino a 30.000 abitanti;
 - b) ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Art. 4

(Beneficiari privati: Pro loco, Parrocchie, Fondazioni e Associazioni senza fine di lucro)

1. Il contributo è concesso alle Pro Loco, alle Parrocchie, alle Fondazioni o alle Associazioni senza fine di lucro, aventi sede nei Comuni della Regione con popolazione fino a 30.000 abitanti, che dispongano di titolo adeguato, secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 1, lettera f), per la realizzazione di interventi:

- a) su immobili e impianti di proprietà pubblica, utilizzati dal beneficiario per la sede dell'ente;
- b) su immobili e impianti, destinati allo svolgimento degli eventi indicati all'articolo 2, comma 1 lettera a).

2. Nell'ipotesi in cui l'ente beneficiario non sia il proprietario degli immobili, ai fini della concessione del contributo, il titolo di cui al comma 1 dovrà consentire il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto anche del tempo necessario alla realizzazione dei lavori.

3. Gli enti non debbono trovarsi in stato di liquidazione o di scioglimento.

Art. 5

(Beneficiari enti pubblici: Comuni)

1. Il contributo è concesso ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per interventi riguardanti gli immobili e gli impianti destinati agli eventi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), di proprietà o nella disponibilità del Comune.

Art. 6

(Interventi finanziabili)

1. Sono finanziabili i seguenti interventi come definiti all'articolo 2, da realizzarsi sull'immobile pubblico sede del beneficiario privato o su altri immobili e impianti destinati a sagre, feste locali o fiere tradizionali:

- a) manutenzione straordinaria;
- b) adeguamento alle normative vigenti.

2. Non sono finanziabili interventi su unità immobiliari di residenza di una persona fisica.

Art. 7

(Presentazione delle domande)

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie.

2. Nello stesso bando, lo stesso soggetto può presentare una sola domanda di contributo e lo stesso immobile può essere oggetto una sola volta del contributo previsto dal presente regolamento. Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile solo l'ultima in ordine di tempo.

3. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Art. 8

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese a carico del beneficiario, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, come risultanti dalla data dell'effettivo pagamento delle fatture intestate esclusivamente al beneficiario, inerenti lavori, forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa a contributo qualora costituisca un costo per il beneficiario.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese per arredi ed elettrodomestici, né le forniture che non siano strettamente finalizzate alla realizzazione degli interventi.

Art. 9

(Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità dell'intervento e della spesa prevista nella domanda e

procede alla convalida del punteggio richiesto nella domanda, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 10.

2. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) dà comunicazione ai titolari delle domande dei motivi ostativi all'accoglimento delle medesime.

3. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 3;
- b) presentate per interventi diversi da quelli previsti dall'articolo 6;
- c) relative ad interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda.

Art. 10 (Criteri di valutazione)

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 11, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito in base ai seguenti criteri:

- a) intervento volto a migliorare la sicurezza strutturale di edifici: 25 punti;
- b) adeguamento, messa a norma e manutenzione di impianti come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c): 23 punti;
- c) intervento volto al risparmio energetico, secondo i seguenti punteggi cumulabili tra loro fino ad un massimo di 21 punti:
 - 1) pannelli solari fotovoltaici: 17 punti;
 - 2) pannelli solari termici: 15 punti;
 - 3) isolamento termico: 9 punti;
 - 4) altri interventi volti al risparmio energetico: 4 punti;
- d) localizzazione dell'immobile oggetto dell'intervento:
 - 1) Comune con popolazione residente fino a 500 unità: 14 punti;
 - 2) Comune con popolazione residente compresa tra 501 e 1500 unità: 13 punti;
 - 3) Comune con popolazione residente compresa tra 1501 e 3000 unità: 10 punti;
 - 4) Comune con popolazione residente compresa tra 3001 e 10.000 unità: 7 punti;
 - 5) Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 unità: 4 punti;
- e) intervento su immobili di proprietà pubblica: 12 punti;
- f) criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale, punteggi non cumulabili tra loro:
 - 1) iniziative di co-branding marchiate "IO SONO FVG": 5 punti;
 - 2) possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 14021, ISO 45001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 22000, SA 8000, ISO 20121, EMAS, ECOLABEL, LCA, CARBON FOOT, WATER FOOT, ISCC valide al momento della domanda: 3 punti.

Art. 11 (Formazione della graduatoria)

1. Con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono approvati:

- a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento.

2. Le domande con il medesimo punteggio calcolato ai sensi dell'articolo 10 sono collocate in graduatoria in ragione dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

3. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

4. La graduatoria rimane valida fino all'emanazione di un nuovo bando e comunque non oltre due anni dall'approvazione della stessa e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'importo del contributo spettante, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale; l'intervento si intende modificato in modo non sostanziale quando viene garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile, senza incidere sulle caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in applicazione dell'articolo 10.

6. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 4, sono archiviate.

Art. 12

(Importo del contributo e divieto di contribuzione)

1. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, il contributo è riconosciuto:

- a) per Associazioni, Parrocchie, Pro Loco e Fondazioni, nella misura del 100 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista;
- b) per i Comuni, nella misura dell'80 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista.

2. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di liquidazione, il contributo è riconosciuto nelle medesime misure indicate al comma 1, con riferimento alla spesa

ammissibile sostenuta. La previsione di spesa e la spesa effettivamente sostenuta sono documentate con le modalità di cui agli articoli 13 e 14.

3. Il contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 70 mila euro. Non sono ammesse domande con previsione di spesa di importo inferiore a 3 mila euro.

4. In attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione del contributo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra soggetti che siano in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario o siano soci o amministratori di società, o società in cui sussistano rapporti giuridici instaurati con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario.

5. Il comma 4 non si applica per gli organismi ricompresi tra quelli culturali, di volontariato e di promozione sociale privi di finalità di lucro ai sensi dell'articolo 12 comma 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 13

(Condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi a favore degli enti privati)

1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi ai soggetti indicati all'articolo 4, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, a fronte della presentazione della seguente documentazione da trasmettere nel termine anche perentorio fissato nella comunicazione del finanziamento:

- a) progetto di adeguato approfondimento, consistente almeno in una relazione descrittiva dell'intervento previsto, comprensiva della documentazione fotografica relativa allo stato di fatto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi richiesti e assegnati nella graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario. La relazione contiene le indicazioni anche normative che permettano di individuare l'intervento come manutenzione straordinaria o adeguamento alle normative vigenti, con specifica indicazione delle leggi riferite all'intervento;
- b) un quadro economico di dettaglio sottoscritto da un tecnico abilitato e controfirmato dal beneficiario.

2. La concessione è disposta entro il termine 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione prevista al comma 1.

3. Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata alle condizioni previste dall'articolo 60 della legge regionale 14/2002.

4. La liquidazione finale è disposta a seguito della rendicontazione presentata ai sensi del dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

5. Ai fini della rendicontazione del finanziamento è presentata la seguente documentazione:

- a) documentazione giustificativa della spesa, intestata al beneficiario, dove:
 - 1) le voci di spesa indicate nelle fatture devono risultare direttamente connesse ed imputabili al progetto finanziato;
 - 2) a prova dell'avvenuto pagamento deve essere prodotta documentazione di spesa quietanzata, dalla quale risulti la relazione con la spesa sostenuta e indicata nelle fatture;
- b) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata e che sono state acquisite tutte le certificazioni obbligatorie per l'utilizzo dell'opera, corredata di documentazione fotografica dell'intervento effettuato; la dichiarazione attesta l'avvenuto conseguimento dell'agibilità o la presentazione in Comune della segnalazione certificata di agibilità, qualora prevista dalla legge regionale 19/2009.

Art. 14

(Condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi a favore dei Comuni)

1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi ai soggetti indicati all'articolo 5, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 e dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, a fronte della presentazione della seguente documentazione da trasmettere nel termine anche perentorio fissato nella comunicazione del finanziamento:

- a) una relazione descrittiva dell'intervento previsto, comprensiva della documentazione fotografica relativa allo stato di fatto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi richiesti e assegnati nella graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato;
- b) un quadro economico di dettaglio con il cronoprogramma inerente la realizzazione dell'intervento e il cronoprogramma finanziario indicante gli esercizi su cui imputare la spesa.

2. La concessione è disposta entro il termine 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione prevista al comma 1.

3. L'erogazione del contributo è disposta ai sensi dell'articolo 57, comma 7, lettera a) della legge regionale 14/2002. La liquidazione a saldo è disposta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 a seguito della rendicontazione delle spese sostenute, corredata di documentazione fotografica dell'intervento effettuato.

Art. 15

(Varianti al progetto)

1. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto. Sono consentite le modifiche alle caratteristiche dell'opera finanziata, di tipo non sostanziale, che non incidono sulle caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in applicazione dell'articolo 10, con riferimento alla graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 11. Le varianti non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 16
(Cumulabilità degli incentivi)

1. Fermo restando la non cumulabilità dei contributi previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, il contributo di cui al presente regolamento è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

Art. 17
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi.

Art. 18
(Obblighi dei beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili, conservando la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per la durata di un anno dall'emissione dell'ultima fattura relativa all'intervento per i beneficiari privati o dalla data della dichiarazione di rendicontazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 per i comuni.

2. Al fine di garantire il rispetto del vincolo riguardo ai beni oggetto di incentivi, tali beni per un anno devono conservare la destinazione per la quale il finanziamento è stato erogato.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti privati beneficiari del contributo trasmettono l'anno successivo, rispetto alla data dell'ultima fattura relativa ai lavori oggetto del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto dei vincoli di cui al comma 1 e 2.

4. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 19
(*Revoca dei contributi*)

1. I contributi sono revocati:
- a) nel caso in cui si accerti la discordanza tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria o della concessione del contributo e quanto risultante in sede istruttoria o a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'articolo 17;
 - b) nel caso di inosservanza dell'articolo 18, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, rispetto al vincolo di destinazione;
 - c) in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non viene raggiunto.

2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 20
(*Rinvii*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.

2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 21
(*Abrogazioni*)

1. È abrogato il Regolamento attuativo dell'articolo 3 della legge regionale 7/2000 per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2019, n. 179.

Art. 22
(Norma transitoria)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2019, n. 179.

2. L'articolo 18 del presente regolamento si applica ai procedimenti in corso per i quali non è stata ancora disposta la liquidazione definitiva del contributo.

Art. 23
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione